SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1954

(8ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » **(249)** (*Di iniziativa dei deputati Targetti e Santi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 76, 79, 80, 81
ANGELINI, *relatore* 77, 80
BITOSSI 78, 79, 80, 81
DE BOSIO 79
GRAVA 78
MARINA 79
MERLIN Angelina 79
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 81
ZANE 81

« Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima » **(321)** **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 75, 76
BOLOGNESI 76
DE BOSIO 76
GRAVA . . . . . *Pag.* 76
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 76
VARALDO, *relatore* 76

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pugliese.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima » (321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima ».

Come i colleghi certamente ricordano la discussione di questo disegno di legge fu rin-

viata in seguito ad una osservazione del senatore Bolognesi, sulla eventuale retroattività da dare al provvedimento. Riprendiamo ora la discussione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come il Presidente ha ricordato, si era rinviato l'esame di questo disegno di legge per venire incontro alla posizione di coloro che hanno percepito la rendita di infortunio successivamente alla legge 11 gennaio 1952 e anteriormente all'approvazione di questo disegno di legge.

A tal fine propongo di aggiungere dopo le parole « sono elevate » le altre « a decorrere dalla entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33 ». In tal modo saranno compresi in questo trattamento anche coloro che hanno percepito la rendita di infortunio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952.

BOLOGNESI. Sono d'accordo.

VARALDO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario.

DE BOSIO. A mio modesto avviso sarebbe opportuno aggiungere il numero della *Gazzetta Ufficiale* in cui è stata pubblicata la legge 11 gennaio 1952, in modo da dare tutti gli elementi necessari al cittadino per poter venire in possesso della legge e poterla interpretare. In special modo quando legiferiamo per i lavoratori dobbiamo cercare di essere molto chiari.

GRAVA. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario; faccio però presente che dobbiamo essere molto cauti nel dare valore retroattivo alle leggi, perchè la legge in linea di principio deve provvedere per il futuro e non per il passato.

Sono contrario alla proposta dell'onorevole De Bosio perchè la ritengo inutile.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole De Bosio che nelle leggi approvate in passato non è stata mai inserita quella indicazione che egli suggerisce.

DE BOSIO. Ho fatto la mia proposta per chiarire maggiormente l'emendamento del Governo. Comunque non insisto. Desidero solo far presente che una cosa è dire « dall'entrata in vigore della presente legge », perchè si tratta in questo caso di data futura ed incerta, e un'altra cosa invece è riferirsi ad una legge già emanata di cui si conosce la data con certezza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Sottosegretario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo unico del disegno di legge che con l'emendamento apportato risulta così formulato:

Articolo unico.

Le retribuzioni massime annue previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella passata seduta ci rendemmo conto che questo disegno di legge aveva delle attinenze molto strette con un altro provvedimento già approvato, e incaricammo perciò il relatore di stabilire, attraverso un più completo esame, se questo provvedimento avesse ancora ragione di sussistere. Prego quindi l'onorevole relatore di riferire.

ANGELINI, *relatore*. Questo disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi fu approvato dalla Camera mentre noi discutevamo un'altro disegno di legge, quello di iniziativa del senatore Bitossi, che portava sostanziali modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, riferentesi alle ricorrenze festive. Quel disegno di legge, all'articolo 3 stabiliva che « le disposizioni dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate e integrate, come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'articolo 2, escluse le domeniche e i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute ». Noi, con l'approvare questo articolo e col portare sostanziali modifiche all'articolo 5 della legge n. 260, ritenemmo senz'altro di aver provveduto ad estendere a tutti i lavoratori che hanno rapporti privati di lavoro, il beneficio delle così dette feste infrasettimanali.

Ora la legge Targetti e Santi al suo articolo primo stabilisce di estendere queste feste infrasettimanali anche ai portieri; ed io ritengo che questo articolo primo sia assorbito dall'articolo 3 del provvedimento sopra ricordato, già approvato, e che recava modifiche alla legge n. 260. Approvando l'articolo primo del disegno di legge Targetti e Santi si potrebbero provocare dubbi e incertezze sull'interpretazione da darsi alle modifiche apportate alla legge n. 260, con le quali modifiche ritenemmo di estendere i benefici delle feste infrasettimanali a tutti i lavoratori.

L'articolo 2 del disegno di legge Targetti e Santi stabilisce poi che « ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competerà il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse ».

Nella legge n. 260 noi abbiamo affermato questo principio per i lavoratori pagati non a misura fissa ma a giornata, lasciando in sospeso il trattamento da usarsi per i lavoratori pagati in misura fissa. Fra costoro rientrano anche i portieri; a mio avviso perciò per le giornate festive infrasettimanali, debbono essere loro corrisposte le ore di lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Debbo poi rendere noto alla Commissione quello che stabilisce l'attuale contratto collettivo di lavoro del 1938 ancora in vigore. L'articolo 5 del contratto collettivo stabilisce che « il portiere assunto in servizio deve designare un familiare con lui convivente idoneo a sostituirlo nel servizio a tutti gli effetti del presente contratto. Il proprietario che assume un portiere che non designi persona idonea a sostituirlo nel servizio può provvedere a proprio carico alla sostituzione; ma in ogni caso il portiere mantiene tutti i diritti di cui al presente contratto ».

In sostanza attualmente per i portieri si ha questa disciplina: un portiere assunto in servizio deve designare un familiare che lo sostituisca in tutti i casi di impedimento; se il proprietario accetta un portiere senza che questi designi il proprio sostituto, il contratto stabilisce che è il proprietario che deve provvedere a sue spese, mentre nel primo caso il proprietario non provvede ed è lo stesso portiere che provvede per la sua sostituzione.

Abbiamo poi un altro articolo che ci interessa, l'articolo 18, dove si parla delle ferie e del riposo settimanale giornaliero. L'articolo 18 stabilisce che soltanto per le giornate di ferie il proprietario deve corrispondere la paga al familiare designato dal portiere che sostituisce il portiere stesso. In sostanza soltanto al portiere in ferie che si faccia sostituire dalla persona da lui designata deve essere corrisposta dal proprietario dello stabile, in aggiunta al salario, una indennità pari alla quota del salario corrisposto nei giorni festivi, compresi cioè nel periodo feriale. Dunque, secondo l'attuale contratto collettivo di lavoro, soltanto nei casi di ferie il proprie-

tario provvede a sostituire il portiere, e anche nel caso della sostituzione da parte della persona designata, il proprietario deve pagarla; in tutti gli altri casi non si fa luogo al pagamento integrativo.

Questa è la situazione, ed io ritengo, anche per non creare dubbi e incertezze nell'applicazione della legge n. 260, che non sia il caso di approvare questo disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, in quanto sono convinto che le modifiche apportate alla legge n. 260 tutelino anche i portieri.

L'unica questione è quella finanziaria e cioè — dal momento che anche questi lavoratori devono godere, e non c'è dubbio, delle feste infrasettimanali — quale sia il loro trattamento salariale. Secondo me, va corrisposto loro, come agli altri lavoratori che non sono pagati a giornata ma in misura fissa, lo straordinario con la maggiorazione per il lavoro festivo.

GRAVA. Nell'ultima seduta in cui iniziammo la discussione di questo disegno di legge io avevo qualche perplessità; ora, anche tenendo presente qualche caso concreto che sottoporrò alla vostra attenzione, ritengo che questa legge sia necessaria al fine di chiarire ogni equivoco.

Quando approvammo la precedente legge che il relatore ha citato noi intendevamo estendere il beneficio a tutti i lavoratori, senonchè non è sufficiente l'intenzione del legislatore, perchè qualche volta questa è annullata dalla dizione letterale della disposizione di legge. Difatti nella legge noi abbiamo parlato dei lavoratori che sono pagati a giornata. Lo stesso relatore ha ammesso che i portieri non sono retribuiti a giornata ma in misura fissa. La conseguenza quindi è logica: ai portieri non si può estendere, nonostante la nostra intenzione, il beneficio previsto dalla legge.

Ora io faccio il caso di un portiere, che si rivolge al proprietario e gli domanda il pagamento delle festività infrasettimanali; il proprietario certamente gli obietterà che essendo pagato a mese e non a giornata non ha diritto al pagamento. I contendenti vanno dinanzi al magistrato, il quale non può fare altro che interpretare la legge, che appunto stabilisce che hanno diritto al pagamento delle festività infrasettimanali soltanto i lavoratori pagati a giornata e non in misura fissa. Dunque che cosa conta la nostra intenzione di aver voluto comprendere nella legge tutte le categorie, compresa quella dei portieri?

Nè vale ricordare il contratto collettivo di lavoro del 1938 sia perchè quel contratto collettivo è sorto in un'altra epoca ed oggi lo osservano soltanto coloro che lo vogliono osservare, cioè nessuno, sia perchè esso non si riferisce particolarmente alle disposizioni che noi oggi vogliamo sancire con una legge, ed anche se vi si riferisse, la legge lo ha modificato.

Sono pertanto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge onde non privare i portieri di questo beneficio. Colgo l'occasione per pregare il Presidente di vigilare acchè in sede di coordinamento si cerchi di formulare le disposizioni in modo chiaro e preciso. La stessa preghiera rivolgo al Governo perchè formuli poche leggi ma chiare, soprattutto quando si tratta di provvedimenti destinati al mondo del lavoro.

BITOSSI. Confesso che anch'io ho delle perplessità sulla interpretazione data dal collega Angelini alla legge che porta il mio nome. Secondo l'interpretazione dell'onorevole relatore il beneficio delle feste infrasettimanali si estenderebbe anche ai lavoratori che prestano la loro opera di vigilanza e di custodia, mentre la lettera della legge esclude in ogni caso i lavoratori che sono retribuiti mensilmente. Era logico d'altra parte che si escludessero da quella legge, perchè, avendo una retribuzione mensile, cioè un pagamento indipendentemente dalle giornate di attività che essi prestano, se durante il corso del mese vi è una festività nazionale o infrasettimanale, questi lavoratori alla fine del mese percepiscono ugualmente la mensilità.

Il problema però sorge quando il datore di lavoro vuol far lavorare il lavoratore che in quel giorno ha diritto di essere libero. In questo caso ci sono i contratti di lavoro che regolano la questione. Nei contratti di lavoro si dice che qualora un operaio od impiegato è comandato al lavoro in giorno festivo, esso deve essere retribuito con una maggiorazione stabilita dal contratto di lavoro con percen-

tuali *ad hoc*. Per i portieri non mi consta che nel contratto di lavoro ci sia questa disposizione, e quindi si rischierebbe, nel dare interpretazione estensiva alla legge da noi già approvata, di mettere questi lavoratori addetti alla vigilanza ed alla custodia nella condizione di non percepire la doppia giornata o la eventuale percentuale.

Ma c'è un altro punto che il relatore non ha rilevato. Se l'interpretazione del senatore Angelini fosse esatta la doppia retribuzione che spetterebbe a questi lavoratori per prestazioni date nelle festività infrasettimanali dovrebbe essere corrisposta dal datore di lavoro, cioè dal padrone di casa. Come inquilino potrei anche esserne soddisfatto, ma bisogna pur tenere presente l'attuale situazione in materia di alloggi urbani; e questo hanno fatto i proponenti con l'articolo 3, nel quale si dà facoltà al proprietario dell'immobile di rivalersi sul conduttore nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni del 23 maggio 1950, n. 253.

PRESIDENTE. Tale norma si applicherebbe anche senza un esplicito richiamo.

BITOSSI. Tutto sommato però rimango un po' dubbioso sulla validità della interpretazione del senatore Angelini; e perciò, prima di respingere questo progetto, vorrei essere sicuro che l'interpretazione data dal relatore sia esatta. Prego pertanto l'onorevole Presidente di informarsi presso gli organi competenti del Ministero del lavoro prima di mettere in votazione il progetto di legge.

MARINA. Uno dei requisiti essenziali di una legge è la chiarezza. I custodi degli immobili urbani sono retribuiti forfetariamente; questo sistema di pagamento non fa comprendere quale sia l'ammontare della doppia retribuzione che spetterebbe al custode per aver lavorato in giorni festivi infrasettimanali, (cosa che accade spesso visto che praticamente non sono sostituibili).

Credo quindi che non nuoccia ancora qualche giorno di attesa per meglio studiare una formula ben chiara e precisa, e che non dia luogo ad interpretazioni errate. Mi associo pertanto alla proposta del senatore Bitossi di rinviare l'esame del disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Il senatore Bitossi ha osservato che in base alla legge 23 maggio 1950, n. 253 i proprietari degli immobili urbani bloccati devono rivalersi sugli inquilini per i maggiori oneri di cui sono gravati.

PRESIDENTE. È una facoltà, non un obbligo.

MERLIN ANGELINA. A questo proposito vorrei riferire dei fatti ben precisi. Per essere amica di molti portieri — che ebbi modo di conoscere ed apprezzare nel periodo della Resistenza, quando li avemmo collaboratori eroici — so che più di un proprietario, non potendo aumentare il canone di locazione, si rivale su una serie di voci che pone a carico dell'inquilino: acqua, servizi di nettezza urbana, di portineria, ecc. Orbene, noi corrispondiamo al proprietario una indennità di portineria, ma il padrone di casa la intasca senza corrispondere niente al custode. Io vorrei che ci fosse una garanzia per assicurare che l'indennità pagata dagli inquilini, se si entra nell'ordine di idee di accettare l'articolo 3, venga usata dal proprietario esclusivamente per il pagamento della doppia retribuzione per le feste infrasettimanali.

DE BOSIO. L'interpretazione del senatore Angelini della legge 27 maggio 1949, n. 260, prende le mosse dell'*animus* del legislatore. Egli ritiene che il punto di vista espresso dal legislatore nell'approvare quel provvedimento sia sufficiente spiegazione del suo contenuto. Le norme che regolano la retribuzione delle feste infrasettimanali sarebbero quindi senz'altro da ritenersi applicabili a favore dei custodi degli immobili urbani.

Una siffatta tesi è spiegabile in un uomo che è sindacalista più che giurista. Essa però non può essere condivisa da noi che conosciamo per esperienza quanto largamente sia applicato il principio interpretativo secondo cui le discussioni preliminari delle leggi non sono vincolanti per il giudice. Per queste ragioni mi associo in pieno alle considerazioni del senatore Grava. Forse per nostra colpa, il giudice potrebbe benissimo accettare una interpretazione restrittiva della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonostante tutta la nostra buona volontà.

Si impone allora la necessità di una legge di interpretazione autentica. Per questo, nell'interesse di questi lavoratori che noi intendiamo tutelare, consiglierei di dare la certezza del diritto, e pregherei l'onorevole relatore di voler riesaminare la sua posizione alla luce di questi riflessi giuridici e quindi di voler desistere dalla sua proposta di reiezione.

PRESIDENTE. È stato opportunamente rilevato che la discussione di questo progetto di legge avvenne alla Camera dei deputati nello stesso periodo di tempo in cui il Senato discuteva le modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Sono sicuro che, ove le due iniziative fossero state coordinate, non ci troveremmo ora di fronte a questi interrogativi. Ma ciò che non è stato fatto allora deve essere fatto adesso; perciò è compito della Commissione di vedere in che modo questa proposta possa coordinarsi con l'altro provvedimento che è ormai legge dello Stato.

ANGELINI, *relatore*. Proprio perchè fosse assicurata l'interpretazione che oggi io ho dato, quando discutemmo la legge n. 260 proposi di sostituire all'articolo 5, la parola « imprenditori » con le altre « datori di lavoro » allo scopo di impedire quello che potrebbe verificarsi ora e cioè che i padroni degli immobili urbani si dichiarino esonerati dai loro doveri fissati per legge per il fatto di non poter essere qualificati imprenditori. Ora quando proposi tale modifica era mio intendimento che risultasse chiaro che la corresponsione della doppia retribuzione fosse dovuta a tutti i dipendenti, privati e pubblici. Osservo inoltre che l'articolo 2 della più volte citata legge 27 maggio 1949, n. 260, dice chiaramente che « sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, ecc... ».

BITOSSI. Questo articolo però non stabilisce l'obbligo della doppia retribuzione.

ANGELINI, *relatore*. L'articolo primo della proposta in esame è da considerarsi pleonastico; la sua approvazione anzi sarebbe pericolosa perchè potrebbe dar luogo a dubbi, quando invece è pacifico per tutti quali siano i giorni festivi.

C'è la questione finanziaria, è vero. Quale è la prassi? Coloro che sono pagati a giornata non sono tenuti a prestare la loro opera nel giorno festivo, ma debbono percepire la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa; se poi essi prestano nei giorni festivi i loro servizi è dovuta loro anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Per i lavoratori pagati a misura fissa effettivamente la legge non dice nulla, ma è chiaro che la retribuzione è computata in riferimento a 30 giornate; la doppia retribuzione sarà quindi pari ad un trentesimo delle competenze fisse.

Rilevo infine che la proposta di legge pervenuta dalla Camera dei deputati fa riferimento solamente alla legge 27 maggio 1949, n. 260, senza tener conto delle modifiche che noi abbiamo apportato. Approvando il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, si arriverebbe all'assurdo che i custodi degli immobili urbani percepirebbero la doppia retribuzione nelle festività infrasettimanali ma non nelle domeniche. Attualmente, per il contratto collettivo, il portiere deve provvedere alla sua sostituzione con una persona di famiglia, da lui precedentemente designata, durante i giorni di sua assenza, anche se festivi; solo nel caso in cui il proprietario assuma un custode senza che questi abbia indicato preventivamente il suo sostituto, dovrà provvedere a sue spese. Il contratto stabilisce inoltre che solo nel periodo di ferie annuali, che è di 15 giorni, il proprietario deve provvedere a sue spese alla sostituzione del portiere. Ciò significa che se anche quest'ultimo fosse sostituito da una persona di famiglia, fa carico al proprietario una retribuzione a parte per questo periodo di tempo.

A mio avviso quindi non è tanto la legge n. 260 che deve essere modificata, o interpretata autenticamente, quanto l'articolo 18 del contratto collettivo da me citato.

PRESIDENTE. La tesi del relatore è che i deputati Targetti e Santi non avrebbero presentato la loro proposta di legge se aves-

sero conosciuto le modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, che il Senato ha approvato. Ad ogni modo non credo opportuna in sede legislativa una modifica del contratto collettivo perchè invaderemmo in tal caso un settore, quello sindacale, che non è di nostra competenza.

ZANE. La replica del relatore conferma in sostanza che delle perplessità vi sono. Egli crede di poterle superare modificando il contratto collettivo di lavoro, e respingendo la proposta di legge al nostro esame. Giustamente il Presidente ha osservato che questo significa invadere un campo che non ci appartiene. Il problema resta, ed è evidente che richiede un ulteriore approfondimento. Per questo propongo il rinvio della discussione della proposta Santi e Targetti alla prossima riunione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole alla proposta di rinvio. Ad ogni modo mi sembra che la Commissione abbia assunto questo atteggiamento: se deve restare fermo il principio della doppia retribuzione solo per i lavoratori pagati a giornata, la proposta di legge deve essere respinta. Se invece si vuole estendere la doppia retribuzione anche ai custodi degli immobili urbani, che sono retribuiti a misura fissa, allora è necessario un nuovo provvedimento. Bisogna però guardarsi, in questo caso, dal creare sperequazioni nei riguardi degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa. Non si vedrebbe infatti la ragione per la quale, stabilendo il principio della doppia retribuzione ai portieri, non la si debba estendere anche agli altri prestatori d'opera retribuiti in misura fissa. Sottoponendo questo quesito alla Commissione, mi dichiaro, anche per questo motivo, favorevole al rinvio.

BITOSSI. Per gli impiegati a stipendio fisso normalmente tutti i contratti di lavoro stabiliscono che, nella eventualità di ricorrenze festive infrasettimanali, il lavoratore deve ricevere la doppia giornata. Una tale disposizione non è esplicitamente fissata invece per i portieri. La proposta Targetti e Santi risolve questo dubbio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore Zane, accolta dal Governo e dal relatore, di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.